FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO AL

PEGNO DI CREDITI VS/TERZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A161472 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5314 - ABI: 8985.4
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 70559 - Codice Fiscale n. 01438930859
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede e Direzione Generale: 93100 Caltanissetta - Via Francesco Crispi n. 25 - Tel. 0934 548811 - Fax 0934 548809
Posta elettronica certificata: bancasicana@pec.it - Sito Internet www.bancasicana.it

CHE COS'È IL PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.
Il **pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).
Il pegno di **crediti verso terzi** ricorre quando vengono dati in garanzia crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio emessi da altra banca, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali nonché somme di denaro risultanti da saldi attivi di conti correnti intrattenuti presso altre banche.
Il pegno di crediti deve risultare da atto scritto notificato al debitore del credito dato in pegno ovvero accettato dal debitore stesso mediante scrittura avente data certa.
La Banca ha diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante riscossione delle somme in ipotesi di inadempienza del cliente/debitore.
Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

SPESE	IMPORTO
Invio comunicazioni trasparenza (ex art. 119 TUB):	
✓ **Con invio telematico**	Euro 0,00
✓ **Con invio cartaceo**	Euro 0,00
Spese per invio altre comunicazioni	Euro 0,00

Spese eventualmente reclamate da terze parti (es. spese di deposito richiesta da un terzo depositario)	A carico del Cliente
Imposte e tasse (presenti e future)	A carico del Cliente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché le somme residue dalla riscossione del credito vengono restituite e messe a disposizione del concedente entro il termine massimo di quindici giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo Via F. Crispi nr. 25 93100 Caltanissetta email reclami@bancasicana.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario.* Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
Insolvenza	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.